

Codice A1701A

D.D. 10 gennaio 2018, n. 18

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 50. D.G.R. n. 17-2597 del 14 dicembre 2015 e D.G.R. 4-4700 del 27 febbraio 2017. Apertura del bando regionale per la presentazione delle domande di contributo della misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per la campagna viticola 2017/2018.

Con D.G.R. n. 17-2597 del 14 dicembre 2015 e D.G.R. n. 4-4700 del 27 febbraio 2017 sono approvate le disposizioni attuative della misura investimenti, prevista dal programma nazionale di sostegno (di seguito PNS) del settore vitivinicolo 2014-2018, per le campagne vitivinicole dal 2015/2016 al 2017/2018.

Con il decreto dipartimentale n. 1715 del 23 marzo 2017 il MiPAAF ha stabilito la ripartizione della dotazione finanziaria per la campagna 2017/2018 tra le misure del PNS per la cifra di euro 336.997.000,00 e la ripartizione tra le Regioni di euro 266.397.900,00 quale quota parte dello stanziamento complessivo;

Con la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) del 15 maggio 2017, n. 18-5046 è approvata la modifica del piano di riparto, definito con decreto dipartimentale n. 1715 del 23 marzo 2017 del MiPAAF, assegnando in particolare alla misura investimenti risorse pari a 600.000,00 euro.

Vista la circolare di Agea Coordinamento del 1 marzo 2017, prot. n. 18108 che fissa le modalità per l'applicazione della misura investimenti del PNS.

Vista la circolare dell'Organismo Pagatore AGEA (di seguito OP) del 12 dicembre 2017 n.6, prot. n. 95256 che definisce le istruzioni operative (istruzioni operative n. 51/2017) relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli investimenti – campagna 2017/2018.

Sulla base delle disposizioni sopra ricordate il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura emana un bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2017/2018, che definisce tempi e modalità di presentazione. Tale bando è unito alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

Tale bando viene emanato nel rispetto di quanto prescritto dalla D.G.R. n. 41 – 4515 del 29 dicembre 2016, con la quale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono state effettuate una ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura, tra cui quelli relativi alla misura in questione, e l'individuazione dei relativi termini di conclusione.

Per il presente bando va utilizzata la procedura informatica disponibile sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) .

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33., sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto specificato in premessa

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

determina

- di emanare un bando per la presentazione delle domande di contributo, riferite alla campagna 2017/2018, per investimenti nel settore vitivinicolo nell'ambito delle disposizioni attuative regionali della misura investimenti di cui alla D.G.R. n. n. 17-2597 del 14 dicembre 2015 e alla D.G.R. 4-4700 del 27 febbraio 2017; tale bando è unito alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 1);
- di consentire la presentazione delle domande sul Sistema Informativo Agricolo nazionale a partire dalla data del presente provvedimento;
- che in applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
dott. Moreno SOSTER

Allegato

ISTRUZIONI OPERATIVE DELLA MISURA INVESTIMENTI CAMPAGNA 2017/2018

INDICE:

1. DISPOSIZIONI GENERALI	3
1.1 Premessa	3
1.2 Iscrizione all’anagrafe agricola	3
2. BENEFICIARI IN FORMA ASSOCIATA.....	3
3. DISCIPLINA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	4
3.1 Presentazione della domanda di aiuto	4
3.1.1 <i>Rilascio delle domande di aiuto tramite portale SIAN</i>	<i>4</i>
3.1.2 <i>Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di aiuto tramite portale SIAN</i>	<i>4</i>
3.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....</i>	<i>5</i>
3.1.4 <i>Trasmissione della domanda di aiuto all’ente istruttore regionale.....</i>	<i>9</i>
3.1.5 <i>Rinuncia, rettifica e recesso.....</i>	<i>10</i>
4. REQUISITI, PUNTEGGI E PRIORITÀ	10
4.1 Requisiti di ammissibilità.....	11
4.2 Punteggi e priorità	11
5. INVESTIMENTI AMMISSIBILI.....	12
5.1 Spese ammissibili.....	13
5.2 Spese non ammissibili	14
5.3 Localizzazione degli investimenti	15
5.4 Inizio e decorrenza degli investimenti ammissibili	15
5.5 Modalità di pagamento	15
6. PROCEDURE GENERALI DELL’ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO	16
6.1 Controlli di istruttoria	16
6.1.1 <i>Modalità di istruttoria.....</i>	<i>16</i>
6.1.2 <i>Ricevibilità.....</i>	<i>17</i>
6.1.3 <i>Ammissibilità</i>	<i>17</i>
6.1.4 <i>Controlli delle dichiarazioni sostitutive.....</i>	<i>17</i>
6.1.5 <i>Modalità di richiesta D.U.R.C.....</i>	<i>17</i>
6.2 <i>Approvazione della graduatoria.....</i>	<i>17</i>
7. VARIANTI E MODIFICHE MINORI	18
8. TERMINE DELL’INVESTIMENTO E DISCIPLINA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	18
8.1 Termine di ultimazione degli investimenti	18
8.2 Presentazione della domanda di pagamento.....	18
8.2.1 <i>Trasmissione delle domande di pagamento tramite portale SIAN</i>	<i>18</i>
8.2.2 <i>Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di pagamento tramite portale SIAN</i>	<i>19</i>
8.2.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di pagamento</i>	<i>19</i>
8.2.4 <i>Trasmissione della domanda di pagamento alla Regione Piemonte</i>	<i>19</i>
9. PROCEDURE GENERALI DELL’ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	20
10. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	21
11. MODALITÀ DI PAGAMENTO	21

12. RECUPERI.....	21
13. ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	21
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	21
15. TERMINI DEL PROCEDIMENTO	22
16. DISPOSIZIONI FINALI	22
16.1 Tutela dei dati personali.....	22
16.2 Ulteriori disposizioni	22
17. REFERENTI DI MISURA.....	22

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Premessa

I requisiti dei beneficiari, gli investimenti ammissibili e la loro localizzazione, l'ammontare dei contributi, i punteggi ed i criteri di priorità sono individuati dalle disposizioni attuative della misura investimenti, contenute nell'allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 17-2597 del 14 dicembre 2015 e nella D.G.R. n. 4-4700 del 27 febbraio 2017.

L'Organismo Pagatore (di seguito OP) Agea con la circolare del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256 ha definito le istruzioni operative (istruzioni operative n. 51/2017) relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli investimenti – campagna 2017/2018.

1.2 Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Le imprese, per partecipare al presente bando, dovranno risultare iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla l.r. n. 9/2007.

Le domande di aiuto devono essere presentate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato dell'anagrafe agricola unica e sono condizionate dagli esiti dei controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) sul fascicolo stesso.

2. BENEFICIARI IN FORMA ASSOCIATA

La domanda di aiuto in forma associata può essere presentata da un soggetto collettivo già costituito o da un soggetto capofila.

Le aziende non ancora associate che presentano un progetto di investimento tramite una domanda di aiuto in forma associata devono sottoscrivere un impegno ad associarsi qualora l'esito dell'istruttoria risultasse positivo.

A seguito dell'istruttoria, qualora positiva, verrà richiesto al capofila di provvedere alla formalizzazione dell'aggregazione delle imprese che hanno presentato il progetto e di inviare alla Regione Piemonte la documentazione comprovante, necessaria per l'effettiva ammissione a finanziamento della domanda di aiuto.

L'aggregazione delle imprese dovrà avere tra le sue finalità la gestione del punto vendita finanziato attraverso la presente misura e dovrà avere una durata minima coincidente con il periodo di mantenimento degli impegni previsto al paragrafo "Durata impegni" dell'allegato 1 della D.G.R. n. 17-2597 del 14 dicembre 2015, stabilito in 5 anni.

Le forme di aggregazione ammissibili sono quelle che consentono l'apertura e la gestione (anche in termini fiscali) del punto vendita extra-aziendale che viene finanziato, quali ad esempio l'associazione, la società consortile, la cooperativa, la società di persone o capitali ecc.. Inoltre sarà possibile anche la gestione del punto vendita da parte del soggetto capofila, a patto che lo stesso venga comunque utilizzato, per almeno 5 anni, per le finalità collettive previste, cioè di tutte le imprese facenti parte il progetto.

Il punto vendita extra-aziendale finanziato dovrà, per almeno 5 anni, essere utilizzato per la vendita dei prodotti di tutte le aziende facenti parte il progetto, pena il proporzionale recupero del contributo.

Si precisa che, in caso di gestione del punto vendita effettuata dal soggetto collettivo, la proprietà dei beni e delle opere finanziate potrà rimanere in capo al soggetto collettivo o al capofila beneficiario dell'aiuto. Qualora si rendesse necessaria qualunque forma di trasferimento, purché tra quelle consentite dalla circolare di Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256, dal capofila al soggetto collettivo o viceversa, lo stesso dovrà essere preventivamente richiesto alla Regione Piemonte (anche contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto) e potrà avvenire esclusivamente a seguito di autorizzazione.

3. DISCIPLINA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

3.1 Presentazione della domanda di aiuto

Le imprese iscritte all'anagrafe possono:

- presentare una sola domanda di aiuto per campagna viticola, in forma singola o associata in qualità di capofila;
- però far parte di più progetti di investimento legati a diverse domande di aiuto in forma associata.

In ogni caso la stessa azienda non potrà, nella stessa campagna viticola, presentare una domanda in forma singola ed essere capofila di una domanda in forma associata, né essere capofila di due domande in forma associata.

La domanda di aiuto in forma associata dovrà essere rilasciata telematicamente dal soggetto collettivo o dall'azienda che, all'interno del raggruppamento di imprese facenti parte del progetto, assume il ruolo di capofila.

Per la campagna 2017/2018 sono ammissibili solo progetti annuali, per cui non è possibile presentare progetti biennali. Pertanto è necessario indicare, come modalità prescelta in domanda, il pagamento a collaudo dei lavori.

3.1.1 *Rilascio delle domande di aiuto tramite portale SIAN*

Si fa riferimento a quanto riportato nel paragrafo 8 della circolare di Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256.

La presentazione telematica delle domande per la campagna 2017/2018 deve avvenire entro il termine fissato da Agea OP, pena l'esclusione. Pertanto, le domande di aiuto rilasciate oltre il termine fissato non sono ricevibili.

3.1.2 *Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di aiuto tramite portale SIAN*

Sono soggetti abilitati alla trasmissione telematica della domanda i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), a cui le imprese hanno conferito un mandato per la gestione del proprio fascicolo aziendale, o gli operatori abilitati dalla Regione.

Nel caso di operatori abilitati dalla Regione è necessario che lo stesso operatore abbia un mandato scritto da parte dei beneficiari e che sia accreditato dalla Regione per l'accesso

all'area riservata del portale SIAN e per la compilazione delle domande di aiuto.

La richiesta di abilitazione al portale SIAN da parte dei tecnici deve essere consegnata alla Regione Piemonte entro e non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione telematica delle domande. Richieste pervenute oltre tale termine non saranno accolte.

Il mandato di assistenza da parte del beneficiario deve essere consegnato alla Regione entro e non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza per la presentazione telematica delle domande. Mandati pervenuti oltre tale termine non saranno accolti.

Le modalità procedurali specifiche e la modulistica per la richiesta di abilitazione al portale SIAN da parte dei tecnici (MODELLO A) e per la delega da parte dei beneficiari (MODELLO B) per la gestione delle domande di aiuto per la misura investimenti sono rese disponibili al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/bandi_leggi/modulistica/index.htm

3.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

L'impresa richiedente dovrà trasmettere in allegato alla domanda di aiuto, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista al presente paragrafo.

Qualora un modello o un documento non sia compilato/presentato si dovrà dare opportuna spiegazione, mediante nota scritta, altrimenti il modello/documento si considera non consegnato.

Tutta la documentazione, ove non espressamente richiesta in originale, può essere presentata in copia conforme all'originale.

L'impresa richiedente dovrà presentare, **sia in formato cartaceo che in formato elettronico su supporto CD, DVD o USB o attraverso dropbox e simili**, i documenti/modelli indicati nell'elenco sottostante.

In caso di domanda di aiuto in forma associata ogni azienda facente parte del progetto collettivo dovrà produrre la documentazione prevista ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 18) e 19). Spetta invece al capofila, oltre alla documentazione già richiesta in quanto azienda facente parte del progetto collettivo, la presentazione di tutta la documentazione relativa all'investimento prevista ai punti 1), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) e 17).

- 1) Elenco delle aziende associate o che intendono associarsi per la realizzazione del progetto contenuto in una domanda di aiuto in forma associata (MODELLO 11). Le stesse aziende dovranno sottoscrivere un impegno ad associarsi qualora l'esito dell'istruttoria risultasse positivo. In mancanza della documentazione che verrà richiesta, la domanda di aiuto non sarà considerata ammissibile al finanziamento.
- 2) Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio (MODELLO 9 per le società o MODELLO 10 per le ditte individuali).
- 3) Fotocopia leggibile del documento di identità del legale rappresentante valido al momento della presentazione della domanda.
- 4) Dichiarazione con le informazioni relative alla qualifica di PMI (allegato 2 della circolare di Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256).

- 5) Copia del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2016 e 2017. Qualora il bilancio 2017 non sia ancora approvato si dovrà allegare dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio 2017 quando sarà approvato. In alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'impresa non aveva l'obbligo del bilancio nel 2017 e con l'indicazione dell'importo fatturato degli anni 2016 e 2017, ottenuto sulla base di un prospetto economico (MODELLO 3).
- 6) documentazione che attesti l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e il normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:
- per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
 - per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima;
 - per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;
 - per le persone fisiche: idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria.
- 7) Per le imprese che non hanno l'obbligo di bilancio, eventuale dichiarazione da parte di un Istituto di credito attestante l'esistenza di una linea di credito aperta a favore dell'azienda oppure la disponibilità liquida (esclusi crediti verso clienti a breve termine e altre somme non immediatamente nelle disponibilità dell'azienda o non trasformabili in denaro in breve tempo) del legale rappresentate e/o dei soci, pari almeno all'ammontare della spesa ammissibile o della spesa eccedente il requisito stabilito, al fine di dimostrare la ragionevolezza della spesa nei casi previsti al paragrafo 5 ("Investimenti ammissibili").
- 8) Relazione tecnico-economica (MODELLO 4), contenente:
- i motivi per i quali si intende realizzare l'intervento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa, compreso il possesso dei requisiti tecnici necessari al completamento dell'investimento,
 - le aspettative di miglioramento in termini di aumento del fatturato dell'impresa e/o aumento dei quantitativi dei prodotti esportati e/o consolidamento dell'occupazione e/o diminuzione dei costi unitari di produzione,
 - descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare, con l'indicazione del tempo occorrente per la realizzazione delle opere e la descrizione dei materiali da utilizzare e dei lavori da effettuare,
 - grado di novità del progetto;
 - localizzazione degli investimenti.

Nella relazione deve essere evidente che non si tratta di investimenti di mera sostituzione.

- 9) Elenco riepilogativo dettagliato di impianti, attrezzature, macchinari, elementi di arredo, strumentazioni di controllo e apparecchiature informatiche che compongono il progetto di investimento per cui si richiede l'aiuto (MODELLO 5).
- 10) Disegni esecutivi quotati per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti, etc., firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato) e stralcio del foglio di mappa e del numero di particella catastale; sui disegni devono essere individuate chiaramente (mediante opportuna differenziazione specificata in legenda) le opere e i lavori per i quali si chiede l'aiuto.
- 11) Computo metrico estimativo delle opere edili previste, debitamente sottoscritto in originale, redatto utilizzando il prezzario regionale. Eventuali spese non ammissibili (es. demolizioni, trasporti, materiale di consumo, spese tecniche) dovranno essere evidenziate e scorporate dal totale della spesa.

Tre preventivi in originale (oppure ricevuti dal richiedente via fax o mediante posta elettronica) di ditte del settore per le opere edili speciali non individuabili sul prezzario di riferimento. I preventivi devono essere resi da fornitori diversi ed indipendenti e dettagliati con l'indicazione degli importi delle voci/macrovoci di spesa presenti e delle relative misure o devono avere allegato un corrispondente computo metrico quantitativo. I preventivi devono riferirsi alla stessa opera edile speciale per quantità e caratteristiche tecniche in modo tale da essere raffrontabili. Gli impianti elettrici, termici ed idrici/sanitari sono considerati opere edili speciali. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità oggettiva o tecnica di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

I preventivi, redatti su carta intestata della ditta fornitrice e/o venditrice con l'indicazione della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, dovranno riportare, pena la loro inammissibilità:

- la data di emissione dello stesso,
- la dettagliata descrizione del bene o del servizio oggetto di fornitura,
- prezzo del bene e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto,
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;
- timbro e firma della ditta fornitrice;
- timbro e firma per accettazione da parte del beneficiario (anche sui preventivi non prescelti).

I preventivi dovranno essere accompagnati dalla richiesta da parte del beneficiario all'azienda fornitrice, pena la non ammissibilità del preventivo stesso.

- 12) Tre preventivi in originale (oppure inviati via fax o mediante posta elettronica) di ditte del settore per ogni impianto, macchinario, attrezzatura, elemento di arredo, strumentazione di controllo e apparecchiatura informatica. I preventivi devono essere resi da fornitori diversi ed indipendenti e dettagliati con l'indicazione degli importi delle voci/macrovoci di spesa presenti. I preventivi devono riferirsi allo stesso tipo di bene per quantità e caratteristiche tecniche in modo tale da essere raffrontabili. Nel

caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità oggettiva o tecnica di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. In assenza di tale dichiarazione, non saranno in ogni caso ammesse a finanziamento spese per le quali non saranno forniti i tre preventivi.

I preventivi, redatti su carta intestata della ditta fornitrice e/o venditrice con l'indicazione della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, dovranno riportare, pena la loro inammissibilità:

- la data di emissione dello stesso,
- la dettagliata descrizione del bene o del servizio oggetto di fornitura,
- prezzo del bene e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto,
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;
- timbro e firma della ditta fornitrice;
- timbro e firma per accettazione da parte del beneficiario (anche sui preventivi non prescelti).

I preventivi dovranno essere accompagnati dalla richiesta da parte del beneficiario all'azienda fornitrice, pena la non ammissibilità del preventivo stesso.

- 13) Quadro di raffronto (MODELLO 6) dei preventivi di cui ai punti 11) e 12), che evidenzi il preventivo minore.
- 14) Perizia asseverata redatta da un perito attestante la congruità della spesa nel caso di acquisto di fabbricati.
- 15) Titolo di possesso del terreno su cui devono sorgere le opere o del fabbricato in cui devono essere realizzate o in cui devono essere collocati i beni contenuti nel progetto di investimento per cui si richiede l'aiuto (copia dell'atto di acquisto debitamente trascritto, visura catastale, contratto di affitto registrato, ecc.). Il titolo di possesso deve avere la durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data di rilascio della domanda per via telematica, pena esclusione. Nel caso di contratti di durata inferiore, sarà necessario adeguarli prima della presentazione della domanda di aiuto per renderli conformi al requisito richiesto. Si ricorda che per i titoli di possesso si applicano le disposizioni contenute nel manuale del fascicolo aziendale di Arpea approvato il 14 settembre 2011 (determinazione 122-2011), pena esclusione. Occorre perciò inserire/aggiornarne puntualmente in anagrafe i terreni e fabbricati con i relativi titoli di possesso.
- 16) Per i fabbricati già esistenti il legale rappresentante deve dichiarare la conformità dell'immobile (con indicazione del foglio di mappa e del n. particelle catastali interessate dagli investimenti) alla normativa urbanistica vigente. La dichiarazione è necessaria anche nel caso di operazioni che prevedono investimenti solo su macchinari, impianti, attrezzature, etc.
- 17) Nel caso di investimenti in opere strutturali, a seconda della certificazione richiesta dal Comune nel cui territorio si svolgono i lavori, copia del permesso di costruire, oppure copia della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o altro eventuale titolo abilitativo,

assentite dal comune competente. In caso di investimenti al di fuori del territorio nazionale, dovrà essere presentata documentazione equivalente, a seconda di quanto previsto dalle normative del singolo Stato membro o dei suoi enti territoriali, nella cui area ricade l'investimento.

- 18) Un riassunto del progetto proposto (MODELLO 7) che, nel caso di ammissione al contributo, verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte in applicazione dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Il riassunto dovrà essere contenuto in un singolo foglio formato A4.
- 19) Qualora il beneficiario intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale dovrà presentare una apposita relazione tecnica nella quale verrà descritto il progetto proposto, ed i risultati conseguibili una volta realizzato.
- 20) Eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata in domanda nel quadro C) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie (vendemmia e produzione, giacenza) delle campagne 2015/2016 e 2016/2017, secondo quanto definito dall'Agea OP.
- 21) Eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate (dichiarata in domanda nel quadro C) tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e produzione 2017/2018 (ad esempio: per eredità, per acquisto o affitto da altra azienda, per termine del contratto con cui era stato concesso l'affitto), secondo quanto definito dall'Agea OP.

L'amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altra documentazione che sia ritenuta necessaria dall'ufficio incaricato di svolgere l'istruttoria delle domande.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/72, all. B, art. 21 bis, e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445/2000.

3.1.4 Trasmissione della domanda di aiuto all'ente istruttore regionale

La copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutti gli allegati previsti dal presente bando, riportati al precedente punto ("Documentazione da allegare alla domanda di aiuto") dovrà **pervenire**, alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino) entro la data definita dall'Agea OP, pena l'esclusione, e contenuta in una busta recante l'indicazione "OCM vino – Misura Investimenti".

La busta contenente i documenti previsti dovrà essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A.R. o corriere. Non farà fede il timbro postale, ma la data di ricezione da parte della Regione Piemonte.

La copia della domanda e della documentazione allegata deve essere **riprodotta anche in formato elettronico** e consegnata insieme al cartaceo oppure caricata attraverso dropbox e simili entro la stessa data definita dall'Agea OP.

La suddetta documentazione deve essere accompagnata da una nota, compilata secondo il

MODELLO 8, contenente i seguenti elementi:

- la data di rilascio telematico;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o dell'operatore abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente;
- matricola/e aziendale/i I.N.P.S. e sede/i di riferimento;
- codice/i ditta/e I.N.A.I.L. e sede/i di riferimento;
- check list degli allegati.

Secondo le indicazioni del paragrafo 9 della circolare dell'Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256, il CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente. Pertanto, i CAA sono tenuti a trattenere l'originale della domanda di aiuto ed inviare una copia, mentre gli operatori abilitati dalla Regione sono tenuti a trattenere una copia della domanda ed inviare l'originale in Regione.

La consegna della domanda è ad esclusivo rischio del richiedente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto dovrà pervenire in forma completa, pena l'esclusione.

La presentazione della domanda di aiuto da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per l'amministrazione regionale.

L'ufficio istruttore si riserva comunque la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti integrativi ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell'impresa.

Eventuali integrazioni alla documentazione presentata con la domanda, consegnate successivamente alla presentazione della stessa, ma prima della chiusura dei termini indicati nel bando, potranno essere prese in considerazione solo se integrano o chiariscono quanto già inviato con la domanda e se non modificano il progetto.

3.1.5 Rinuncia, rettifica e recesso

Il richiedente può rinunciare alla propria domanda di aiuto secondo quanto definito dal paragrafo 13 della circolare di Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256.

Il richiedente può rettificare la propria domanda di aiuto secondo quanto definito dal paragrafo 10 della circolare di Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256.

Il richiedente può esercitare il recesso per singole azioni secondo quanto definito dal paragrafo 16.1 della circolare di Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256.

4. REQUISITI, PUNTEGGI E PRIORITÀ

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi, al pari di quelli di ammissibilità, devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificabili nel corso

dell'istruttoria e devono permanere fino alla data dell'accertamento in loco da parte dei soggetti preposti al controllo, salvo il requisito dell'età.

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi e quelli di ammissibilità sono individuati dalle disposizioni attuative della misura investimenti, contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. 17-2597 del 14 dicembre 2015 e nella D.G.R. n. 4-4700 del 27 febbraio 2017.

4.1 Requisiti di ammissibilità

Il requisito di ammissibilità, previsto nel paragrafo "Beneficiari" dell'allegato 1 della D.G.R. n. 17-2597 del 14 dicembre 2015, è valutato in base alla dichiarazione obbligatoria di vendemmia produzione e rivendicazione DO della campagna 2017/2018, verificando la compilazione del Quadro G - Sezione 1. Nel caso di domande di aiuto in forma associata, tale requisito deve essere posseduto da ciascuna delle aziende facenti parte il progetto, pena l'esclusione della sola azienda non ammissibile. Sono inoltre ammissibili le azienda che cedono le proprie uve in conto lavorazione; in questo caso verrà verificata la dichiarazione sopraccitata sia per l'azienda che produce l'uva, sia per quella che la trasforma.

4.2 Punteggi e priorità

Punteggi relativi ad ognuna delle aziende che presenta il progetto di investimento	
Produzione di qualità di vini DOP rispetto alla produzione totale di vini desunta dalla dichiarazione di vendemmia e/o di produzione di mosto (a scelta tra le ultime tre campagne vitivinicole inclusa quella in corso, al momento della presentazione della domanda)	0,1-25% punti 1 25,1-50% punti 2 50,1-75% punti 3 75,1-80% punti 4 80,1-85% punti 5 85,1-90% punti 6 90,1-95% punti 7 95,1-100% punti 8
Impresa condotta da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un età compresa tra i 18 e i 40 anni	2 punti

Punteggi relativi al progetto presentato	
Progetto che coinvolge più aziende	1 punto per ogni azienda (oltre al capofila) massimo 10 punti (es. 2 aziende = 1 punto)
Progetto che coinvolge una parte ampia del territorio regionale	5 punti per 2 province coinvolte 10 punti per 3 (o più) province coinvolte

Il punteggio relativo alla percentuale dei vini DOP (DOC e DOCG) sul totale dei vini prodotti, previsto nella D.G.R. n. 4-4700 del 27 febbraio 2017, è attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela rispetto al totale ricavato dal Quadro G - Sezione 1 - ultima colonna (Vino DOP litri/vino totale) di una dichiarazione di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto a scelta tra le ultime tre campagne vitivinicole inclusa quella in corso, al momento della presentazione della domanda. E' necessario esplicitare quale dichiarazione è stata presa in

considerazione nell'attribuzione del punteggio. Qualora non fosse indicata chiaramente e in modo univoco la campagna, verrà considerata l'ultima dichiarazione trasmessa. Per le domande in forma associata la somma dei punteggi attribuiti alle singole aziende non potrà in ogni caso essere maggiore di 8.

Il punteggio relativo ai giovani, previsto nella D.G.R. n. 4-4700 del 27 febbraio 2017, è attribuito qualora il legale rappresentante dell'azienda abbia un'età inferiore a 40 anni alla data di rilascio telematico della domanda. Per le domande in forma associata il punteggio è attribuito se almeno uno dei legali rappresentanti delle aziende facenti parte il progetto ha età inferiore a 40 anni.

Il punteggio relativo al numero di aziende coinvolte, previsto nella D.G.R. n. 4-4700 del 27 febbraio 2017, è attribuito in relazione al numero di aziende che fanno parte del progetto proposto in domanda di aiuto in forma associata.

Il punteggio relativo all'estensione territoriale, previsto nella D.G.R. n. 4-4700 del 27 febbraio 2017, è attribuito in relazione al numero di province piemontesi coinvolte nel progetto di investimento, facendo riferimento all'ubicazione degli stabilimenti principali delle aziende facenti parte il progetto, come riportato nella dichiarazione obbligatoria di vendemmia produzione e rivendicazione DO della campagna 2017/2018.

I richiedenti, a parità di punteggio, saranno inseriti nella graduatoria secondo un ordine di età crescente, dal più giovane al più anziano (in caso di domande in forma associata verrà considerata l'età del capofila o del legale rappresentante dell'aggregazione di imprese).

5. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti ammissibili sono individuati dalle disposizioni attuative della misura investimenti, contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. 17-2597 del 14 dicembre 2015 e nella D.G.R. n. 4-4700 del 27 febbraio 2017, e sono di seguito riportati:

1. opere di natura edilizia (costruzione, acquisto per un valore massimo del 30% delle spese ammissibili, ristrutturazione, riattamento di fabbricati), acquisto di attrezzature e impianti, acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi e piattaforme per punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione e conservazione (cosiddetti punti vendita extra-aziendali), comprensivi di sale di degustazione: investimenti materiali per l'esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione. Si precisa che i punti vendita devono essere adibiti alla vendita di vino prodotto dai partecipanti al progetto.

Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento (per un valore massimo del 30% delle spese ammissibili) qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'immobile deve essere oggetto di una sostanziale miglioria (ristrutturazione/allestimento punto vendita);
- l'immobile non deve essere stato oggetto di finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni;

- non è ammesso l'acquisto di un immobile già in possesso di soci/soggetti collegati all'azienda richiedente e/o loro parenti entro il secondo grado.

In ogni caso l'investimento, per essere ammissibile, dovrà rispettare i principi di ragionevolezza della spesa, di seguito definiti:

- per i beneficiari che non hanno l'obbligo di presentazione del bilancio, l'importo massimo della spesa ammissibile non potrà essere superiore al quadruplo del "Reddito netto integrato aziendale da utilizzare per la verifica della redditività" come dichiarato nel MODELLO 3 oppure, in alternativa, sarà necessario produrre una dichiarazione da parte di un Istituto di credito attestante l'esistenza di una linea di credito aperta a favore dell'azienda oppure la disponibilità liquida (esclusi crediti verso clienti a breve termine e altre somme non immediatamente nelle disponibilità dell'azienda o non trasformabili in denaro in breve tempo) del legale rappresentate e/o dei soci, pari almeno all'ammontare della spesa ammissibile o della spesa eccedente il quadruplo del reddito netto sopra citato;
- per i beneficiari che hanno l'obbligo di presentazione del bilancio, l'importo massimo della spesa ammissibile non potrà essere superiore al 20% dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 del conto economico, con riferimento all'ultimo bilancio approvato.

In caso di domanda di aiuto in forma associata, la ragionevolezza della spesa sarà calcolata aggregando i limiti di ciascuno dei soggetti facenti parte il progetto di investimento.

5.1 Spese ammissibili

Una spesa deve essere:

- riferibile al periodo di vigenza del finanziamento;
- imputabile, pertinente e congrua rispetto ad investimenti ammissibili;
- verificabile e controllabile;
- legittima e contabilizzata;
- necessaria per attuare l'investimento.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere sostenuta dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di aiuto e fino ai termini per il completamento dell'investimento indicato nel relativo paragrafo (5.4);
- essere imputabile ad un investimento finanziato; vi deve essere una stretta relazione tra spese sostenute, investimenti realizzati ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Pertanto per ogni impianto, macchinario, attrezzatura o qualsiasi altro bene richiesto, sarà riconosciuta, come spesa ammissibile, **quella minore tra i 3 preventivi proposti**.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a pagamenti effettuati, comprovate da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Per essere considerate ammissibili, le spese devono essere sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata ed aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili.

I beni acquistati devono essere privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, **il numero seriale o di matricola**.

Le spese generali direttamente connesse agli investimenti inseriti in domanda sono ammissibili entro il limite dell'8% della spesa riferita al relativo acquisto/invervento.

Le spese relative alla realizzazione di un sito internet dell'azienda o del punto vendita saranno considerate ammissibili solo se all'interno dello stesso sarà prevista e funzionante una sezione dedicata all'e-commerce con listino dei vini e possibilità di spedizione del prodotto.

5.2 Spese non ammissibili

Secondo le indicazioni del paragrafo 7 della circolare dell'Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256 non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- l'IVA. Eccetto i casi in cui le Regioni/PA, ai sensi dell'art 48 regolamento delegato (UE) N. 2016/1149 prevede che l'IVA, nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente in materia di IVA, può essere ammessa contributo,
- altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- acquisti mediante leasing;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento, l'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi e/o spedizione merci e/o doganali;
- spese e commissioni bancarie;
- interessi passivi;

- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

Eventuali altre spese per investimenti immateriali non strettamente connesse a spese per investimenti materiali non sono ammissibili.

Il contributo sarà calcolato sulla base delle spese realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario.

5.3 Localizzazione degli investimenti

Gli investimenti devono essere localizzati nel territorio della Regione Piemonte e dei paesi esteri aderenti all'UE, pena la non ammissibilità degli stessi.

5.4 Inizio e decorrenza degli investimenti ammissibili

Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda di aiuto. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di aiuto (in via telematica).

Le fatture, eventuali documenti di trasporto ed i pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.

5.5 Modalità di pagamento

Secondo le indicazioni del paragrafo 7 della circolare dell'Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256 la spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenute dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Le spese devono essere comprovate da fatture in originale (si precisa che gli originali delle fatture rimangono comunque ai beneficiari e alla domanda di pagamento devono essere allegata copie delle stesse).

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite bonifico, Ri.Ba. o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di pagamento (la documentazione rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura).

Non è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale o in contanti.

In particolare, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, il beneficiario utilizza le seguenti modalità:

- bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico o la Riba con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità

competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;

- carta di credito. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di aiuto dovrà avvenire da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nelle domanda di aiuto e/o pagamento e non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento UE se non per gravi cause di forza maggiore inderogabili e indipendenti dal beneficiario.

In fase di controllo, sono verificate le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali verrà indicato il seguente riferimento alla misura investimenti “**Reg. UE n. 1308/2013, art. 50_PNS_Misura Investimenti_Campagna 2017/2018_Domanda di aiuto n. ...**”.

6. PROCEDURE GENERALI DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

L'istruttoria viene svolta dal funzionario incaricato ed ha la finalità di valutare la correttezza della compilazione della domanda, la coerenza con gli obiettivi individuati, la presenza dei requisiti previsti e l'ammissibilità delle spese. La valutazione delle domande di aiuto si articola nelle fasi di istruttoria e approvazione delle graduatorie.

6.1 Controlli di istruttoria

I controlli delle domande di aiuto si possono distinguere in controlli di:

- ricevibilità,
- ammissibilità.

6.1.1 *Modalità di istruttoria*

Tutte le domande di aiuto saranno sottoposte al controllo di ricevibilità.

Al fine di razionalizzare le risorse e procedere all'approvazione della graduatoria nei tempi previsti dalla circolare dell'Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256, sarà sottoposto al successivo controllo di ammissibilità un numero di domande utile a raggiungere il 120% della dotazione finanziaria disponibile al momento dell'approvazione della graduatoria, come definito nel paragrafo “Graduatoria” dell'allegato 1 della D.G.R. n. 17-2597 del 14 dicembre 2015.

Si procederà, pertanto, nel controllo di ammissibilità dalle domande con il punteggio auto-attribuito maggiore.

In caso di verifica positiva il punteggio verrà confermato, mentre se risulterà maggiore di quello realmente spettante verrà riportato a quello corretto.

In nessun caso sarà possibile aumentare un punteggio autoattribuito che risulterà minore di quello realmente spettante.

6.1.2 Ricevibilità

Si fa riferimento a quanto riportato nel paragrafo 11.1 della circolare di Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256.

6.1.3 Ammissibilità

Si fa riferimento a quanto riportato nel paragrafo 11.2 della circolare di Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256.

6.1.4 Controlli delle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) e s.m.i., della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'art. 29 della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) verrà effettuato un controllo, eventualmente anche in loco, di un campione minimo del 10% delle dichiarazioni sostitutive presenti nelle domande di aiuto presentate.

Tale campione, sarà composto come indicato di seguito:

- il 50% estratto secondo un criterio di casualità;
- il 50% sarà costituito dalle domande con importi richiesti maggiori.

Qualora, in tale fase, sia accertata la non veridicità di una delle dichiarazioni sostitutive che comporti la perdita di un requisito di ammissibilità, la domanda di aiuto sarà ammessa parzialmente o rigettata.

6.1.5 Modalità di richiesta D.U.R.C.

L'Agea OP, procede in fase di pagamento di saldo, tramite compensazione automatica, al recupero dell'eventuale debito INPS, nei casi di irregolarità contributive da parte dei beneficiari.

Le modalità di richiesta del DURC sono definite dalla circolare Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256.

6.2 Approvazione della graduatoria

La valutazione dei progetti, sottoposti al controllo di ammissibilità, e la conseguente assegnazione dei punteggi determinano la graduatoria, ordinata dal punteggio più alto a quello più basso e, in subordine, secondo i criteri di priorità definiti nel paragrafo 4 "Requisiti, punteggi e priorità".

Con determinazione dirigenziale del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche si approvano gli esiti dei controlli di ammissibilità delle domande presentate e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse.

Ai richiedenti verranno comunicate, a mezzo PEC, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di aiuto (atto di esclusione della domanda).

Allegato all'atto di concessione del finanziamento verrà restituito il MODELLO 5, con l'indicazione della spesa ammissibile per ogni bene o opera contenuta nel progetto

d'investimento. Analogamente sarà restituito il computo metrico con l'indicazione delle voci ammesse, ammesse parzialmente o non ammesse.

Secondo quanto stabilito dall'art. 23 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, e dall'art. 5 comma 8 del Decreto Ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017, verranno ammesse a finanziamento domande entro l'importo della dotazione finanziaria disponibile al momento dell'approvazione della graduatoria. Eventuali domande non immediatamente finanziabili potranno diventarlo in caso di economie derivanti dalle misure del Piano Nazionale di Sostegno per la campagna 2017/2018.

7. VARIANTI E MODIFICHE MINORI

Nella campagna 2017/2018 sono previsti esclusivamente progetti di durata annuale, pertanto non sono ammesse varianti al progetto approvato in istruttoria, salvo modifica delle disposizioni regionali attuative contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. 17-2597 del 14 dicembre 2015 e nella D.G.R. n. 4-4700 del 27 febbraio 2017.

Nella campagna 2017/2018 sono previste modifiche minori, tra i singoli acquisti compresi in uno stesso intervento, per una percentuale massima del +/-10% della spesa approvata (sia in riferimento al singolo acquisto elencato nel MODELLO 5, sia in riferimento all'importo complessivo dell'intervento), secondo quanto definito dal paragrafo 15 della circolare Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256.

8. TERMINE DELL'INVESTIMENTO E DISCIPLINA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

8.1 Termine di ultimazione degli investimenti

L'investimento è ultimato quando le operazioni indicate nella domanda di aiuto sono realizzate e fatturate e le relative spese sono state effettivamente pagate dal beneficiario.

I termini per il completamento delle operazioni indicate nella domanda di aiuto sono definiti dalla circolare Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256.

I suddetti termini coincidono con la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

8.2 Presentazione della domanda di pagamento

Le disposizioni in merito alla compilazione ed all'istruttoria delle domande di pagamento per la campagna, saranno definite successivamente dall'Agea OP.

8.2.1 *Trasmissione delle domande di pagamento tramite portale SIAN*

La presentazione telematica delle domande di pagamento per la campagna 2016/2017 deve avvenire entro il termine fissato da Agea OP tramite l'apposito servizio disponibile sul portale SIAN, pena l'esclusione. Pertanto, le domande di aiuto rilasciate oltre il termine fissato non sono ricevibili, salvo inconvenienti di natura informatica estranei alla volontà dell'azienda e non derivanti dall'operato del CAA/operatore abilitato dalla Regione.

8.2.2 Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di pagamento tramite portale SIAN

Sono abilitati alla trasmissione telematica della domanda i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) o gli operatori abilitati dalla Regione.

8.2.3 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

L'impresa richiedente dovrà trasmettere in allegato alla domanda di pagamento, tutta la documentazione prevista al presente paragrafo.

- 1) Relazione tecnica sugli investimenti realizzati.
- 2) Elenco riepilogativo dettagliato di opere, impianti, attrezzature, macchinari, elementi di arredo, strumentazioni di controllo e apparecchiature informatiche (con indicazioni di numero seriale, qualora presente, o codice interno da apporre indelebilmente sul bene, a cura dell'azienda) che compongono il progetto di investimento effettivamente realizzato per cui si richiede l'aiuto (copia compilata del MODELLO 5 restituito allegato all'atto di concessione del finanziamento).
- 3) Per i fabbricati: elaborato grafico con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali è stato chiesto l'aiuto unitamente a tabella di raffronto tra computo metrico preventivo e consuntivo, realizzata utilizzando lo stesso prezzario, con l'attribuzione delle fatture per elenco voci, firmato dal direttore dei lavori ove previsto.
- 4) Per le opere edili, in caso di fatture di stato avanzamento lavori, andrà specificato sulla stessa, oppure allegato, l'elenco delle voci del computo metrico consuntivo a cui la fattura fa riferimento firmato dal direttore dei lavori ove previsto.
- 5) Copia conforme all'originale dei giustificativi di spesa (gli originali devono essere conservati a cura del beneficiario e su ognuno andrà indicata la seguente dicitura "OCM VINO. Misura Investimenti"): fatture, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria, da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto informatizzata.
- 6) Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore (ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 73 del 2009) a giustificazione della mancata o tardiva presentazione delle Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg. CE n. 436/2009.
- 7) Eventuale documentazione richiesta dalla Regione Piemonte indicata nella comunicazione di ammissibilità e finanziabilità.
- 8) Eventuale documentazione prevista successivamente dall'Agea OP.

8.2.4 Trasmissione della domanda di pagamento alla Regione Piemonte

La copia cartacea della domanda di pagamento rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutti gli allegati previsti dal presente bando, riportati al precedente punto (Documentazione da allegare alla domanda di pagamento) dovrà **pervenire**, alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino) entro la data definita dall'Agea OP, pena l'esclusione, e contenuta in una busta recante l'indicazione "OCM vino – Misura Investimenti".

La busta contenente i documenti previsti dovrà essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A.R. o corriere. Non farà fede il timbro postale, ma la data di ricezione da parte della Regione Piemonte.

Secondo le indicazioni del paragrafo 8.4 della circolare dell'Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256, il CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente. Pertanto, i CAA sono tenuti a trattenere l'originale della domanda di aiuto ed inviare una copia, mentre gli operatori abilitati dalla Regione sono tenuti a trattenere una copia della domanda ed inviare l'originale in Regione.

La consegna della domanda è ad esclusivo rischio del richiedente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

9. PROCEDURE GENERALI DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

I controlli delle domande di pagamento si possono distinguere in controlli di:

- ricevibilità,
- ammissibilità.

In particolare i controlli di ammissibilità prevedono un controllo amministrativo sulla domanda di pagamento e dei relativi allegati e un controllo in loco.

Durante il controllo in loco si procede a verificare:

- l'originale della documentazione tecnico-amministrativa, allegata alla domanda di pagamento a saldo;
- l'effettiva presenza dei beni materiali e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria;
- l'effettività delle attività svolte e la loro conformità a quanto approvato in fase istruttoria;
- la registrazione sulla contabilità del beneficiario dei documenti di spesa in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili (la registrazione è obbligatoria in ogni caso, anche qualora non siano ancora scaduti i termini per effettuarla a seconda del regime IVA applicato all'azienda);
- la registrazione delle scritture contabili sull'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito.

Pertanto, dovrà essere esibita la seguente documentazione:

- fatture o documenti contabili aventi forza probante equivalente, in originale;
- estratto conto bancario (anche home banking);
- copia del bonifico/Riba/ricevuta della carta di credito, allegata ad ogni relativa fattura;
- registro IVA;
- certificati di conformità dei beni oppure dichiarazioni di idoneità a contenere alimenti, ove previsti;

- dichiarazione di conformità impianti, ove prevista;
- ogni altra eventuale documentazione prevista in relazione all'investimento realizzato (es. licenze, autorizzazioni sanitarie ecc.).

In ogni caso, l'ente istruttore, potrà richiedere qualsiasi altra documentazione che sia ritenuta necessaria nello svolgimento dell'istruttoria della domanda di pagamento.

Con successivo atto l'Agea OP stabilirà le disposizioni relative all'istruttoria delle domande di pagamento.

Nelle more di una circolare riferita alla campagna 2017/2018, si applica la circolare dell'Agea OP del 29 maggio 2017 n. 24 che definisce le istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento a saldo (per gli investimenti annuali) per la campagna 2016/2017.

10. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo potrà avvenire successivamente alla comunicazione di ammissione a finanziamento, previa presentazione della domanda di pagamento e successivo controllo in loco positivo.

Il termine ultimo per l'erogazione dei contributi relativi alle domande di pagamento della campagna vitivinicola 2017/2018 è **il 15 ottobre 2018**.

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Si applica quanto definito dal paragrafo 22 della circolare dell'Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256.

12. RECUPERI

Gli importi ammessi potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'Agea OP, di altri Organismi Pagatori o a crediti dell'INPS, di cui alla Legge n. 46 del 6 aprile 2007.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si fa riferimento a quanto riportato nella circolare dell'Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256.

13. ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Agli interessati è riconosciuto il diritto all'accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento secondo le modalità stabilite della legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento amministrativo relativo all'ammissibilità della domanda di aiuto è il responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione

Agricoltura della Regione Piemonte.

Il responsabile dei procedimenti amministrativi relativi all'ammissibilità della domanda di pagamento e della relativa erogazione dell'aiuto è il responsabile dell'Ufficio Domanda Unica e OCM di Agea OP.

15. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza della Regione Piemonte sono fissati con la D.G.R. n., 41 - 4515 del 29 dicembre 2016, in 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando e comunque dovranno rispettare le tempistiche previste dalla circolare dell'Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256.

I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza di Agea OP sono fissati secondo quanto previsto dall'art. 19 del Reg. CE 555/2008.

16. DISPOSIZIONI FINALI

16.1 Tutela dei dati personali

I dati personali ed aziendali in possesso della Regione Piemonte, acquisiti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i..

Si rimanda al paragrafo 29 della circolare dell'Agea OP del 12 dicembre 2017 n. 51 prot. n. 95256 per ulteriori specifiche in merito all'utilizzo dei dati dichiarati e dei diritti riconosciuti ai richiedenti.

16.2 Ulteriori disposizioni

Relativamente ad eventuali ulteriori o diverse procedure e/o tempistiche inerenti le varie fasi del procedimento si rimanda, per quanto di competenza, a specifiche disposizioni di Agea OP. Per quanto non specificatamente indicato nel presente provvedimento si deve fare riferimento alla normativa comunitaria vigente, alle disposizioni di attuazione contenute nel DM del 14 febbraio 2017 n. 911 e nelle circolari di Agea.

17. REFERENTI DI MISURA

Per informazioni e chiarimenti relativi alla misura Investimenti è possibile contattare:

Eugenio Vittone	Mara Ottonello
tel: 011.4324927	tel: 011.4323997
eugenio.vittone@regione.piemonte.it	mara.ottonello@regione.piemonte.it